



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
CAGLIARI

N.955/96 R.I.

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di CAGLIARI

Il Pubblico Ministero Dr. Massimo Poddighe

Visti gli atti del procedimento penale n.955/96 R.I
nei confronti di: ignoti

Con esposto in data 8 luglio 1996 il dottore commercialista PORCU GIAMPAOLO sollecitava accertamenti in ordine alla " gestione ", da parte del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di CAGLIARI e del suo Presidente Dott. SANDRO BALLETTTO del procedimento disciplinare iniziato, a seguito di propria istanza, a carico del commercialista Dr. PORCU SALVATORE. Spiegava infatti l'esponente che all'epoca dell'approvazione del nuovo statuto del BANCO DI SARDEGNA S.p.A. egli era uno degli amministratori ed il SALVATORE uno dei sindaci; soggiungeva che, a suo parere, l'approvando statuto non corrispondeva agli interessi del BANCO,così che egli, a differenza del SALVATORE, si era strenuamente opposto all'approvazione, subendo, per tale comportamento, anche un procedimento penale, nel corso del quale aveva subito condanna in primo grado ed assoluzione in appello, per avere minacciato il Presidente ed il Direttore del Banco di denunciare l'irregolarità alla magistratura, se l'approvazione vi fosse stata; riferiva, infine, che, perciò, aveva domandato al Consiglio dell'Ordine di valutare se l'acquiescenza mostrata dal collega all'approvazione dello Statuto fosse rilevante sotto il profilo disciplinare, avendo lo stesso omesso di difendere, senza compromessi e limpidamente, come egli aveva invece fatto, gli interessi dell'ente. Ciò premesso l'esponente segnalava che il Consiglio aveva effettivamente promosso il procedimento disciplinare, ma non lo aveva coltivato con tempestività ed efficacia. Ed invero, a parere di esso esponente, il problema di fondo, estremamente semplice, era quello di stabilire se l'approvato Statuto fosse del tipo IMPRESA ovvero ISTITUZIONE,perchè, in tale secondo caso, esso non sarebbe stato idoneo a garantire gli interessi del BANCO, con conseguente, automatica, responsabilità disciplinare del SALVATORE, che non si era opposto alla sua approvazione. Ma, sempre ad avviso dell'esponente, i " poteri forti" che controllavano il Banco sarebbero rimasti danneggiati se il



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
CAGLIARI

Consiglio dell'Ordine avesse qualificato come Istituzione il nuovo Statuto, donde la sussistenza di un possibile movente a ritardare in ogni modo la definizione del procedimento disciplinare. In dettaglio segnalava: 1) che l'esponente del procedimento disciplinare contro il SALVATORE era stata decisa dopo circa un mese dalla presentazione del proprio esposto in data 8 settembre 1995, dopo ben tre sedute; 2) che l'estratto del verbale col quale il Consiglio aveva deliberato di promuovere l'azione disciplinare, spedito per posta celere al Dr. PORCU il 16 ottobre 1995, era stato consegnato allo stesso solo il giorno 18 successivo, proprio quello in cui - a dire dell' "inquisito" - maturava la prescrizione; 3) che nel corso dell'audizione delle parti il Consiglio non solo non aveva disposto un confronto diretto tra esso esponente ed il Dr. PORCU, ma durante l'audizione di quest'ultimo i Consiglieri avevano tenuto un atteggiamento "che più passivo non avrebbe potuto essere", non contestando al Dr. PORCU, che sosteneva il contrario, che la reale natura dello Statuto era "Istituzione"; 4) che nel fascicolo del procedimento non erano state inserite le lettere di convocazione, nè quelle dei verbali consiliari e che non era stato redatto l'indice degli atti; 5) che, pendente il procedimento, il Consiglio aveva iniziato, nel sede di giungo, periodo di particolare impegno professionale per i dottori Commercialisti, con insolita fretta, l'esame di una bozza di regolamento per i procedimenti disciplinari, che, se approvato, avrebbe escluso la propria partecipazione al procedimento contro il Dr. PORCU, consentendo una eventuale archiviazione segreta e non controllabile.

Con altro esposto datato 22 luglio 1996 lo stesso Dr. GIAMPAOLO PORCU riferiva che con lettera datata 12 luglio 1996 il Presidente del Consiglio dell'Ordine gli aveva comunicato l'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico "per esser venuto meno alla dignità ed al decoro professionale per avere utilizzato terze persone o illeciti sistemi per acquisire atti e notizie interni al Consiglio dell'Ordine soggetti al regime di riservatezza". Riferiva, altresì, che erano rimaste senza esito la sue richieste di prendere visione degli atti e del verbale della seduta nella quale era stata assunta la decisione di procedere nei suoi confronti.

Chiedeva, perciò, che questa autorità giudiziaria verificasse se il diniego di renderlo edotto degli elementi a suo carico fosse da imputare alla volontà del dr. SANDRO BALLETTTO di danneggiarlo, e se il verbale della suddetta delibera fosse esistente, avendo egli motivo di sospettare che il dr. BALLETTTO lo stesse ancora predisponendo, con l'aiuto di qualche non meglio indicato "studio legale".

Ad istruzione della causa è stata acquisita copia degli atti del procedimento disciplinare contro i due nominati dott. PORCU e copia della "bozza di regolamento per i procedimenti disciplinari", con gli atti precedenti e successivi. Inoltre, a richiesta del pubblico ministero, il Presidente dell'Ordine ha illustrato, a mezzo di memoria allegata agli atti, le ragioni per cui era stato deciso di predisporre un regolamento del procedimento disciplinare.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
CAGLIARI

Dopo l'esame della documentazione acquisita ritiene questo pubblico ministero che la notizia di reato sia infondata.

Innanzitutto, infatti, il presupposto dal quale prende le mosse la doglianza è discutibile perchè la conclusione che lo Statuto del BANCO abbia una certa od un'altra natura giuridica - ammesso che possa essere formulata in termini di certezza, cosa della quale può dubitarsi - non dimostrerebbe affatto, automaticamente, la responsabilità disciplinare del dott. SALVATORE, dovendosi, invece, altresì accertare la sussistenza, in capo allo stesso, quantomeno, di un atteggiamento negligente o di mala fede, cosa peraltro non poco problematica, considerato che - a quanto consta - l'esponente è l'unico soggetto il quale dubita della natura dello Statuto, e che la questione è stata prospettata e risolta negativamente nella sede opportuna, tanto è vero che lo Statuto è stato alla fine approvato. La questione, dunque, non è affatto oggettivamente semplice. D'altra parte, la delicatezza della stessa, pure sottolineata nell'esposto, ben può giustificare un atteggiamento prudente ed una trattazione non affrettata da parte del Consiglio dell'Ordine.

Singolare è, poi, che l'esponente si dolga della poca celerità nel coltivare il procedimento pur essendo prossima la prescrizione dell'illecito disciplinare, dimenticando che egli stesso ha denunciato il fatto al Consiglio solo l'8 settembre 1995, quando ormai erano decorsi quasi cinque anni dal giorno dell'approvazione dello Statuto medesimo.

Ancora, le precisazioni fornite dal Consiglio dell'Ordine appaiono persuasive e non certo reticenti laddove espressamente spiegano che proprio i problemi che stavano creando nel procedimento disciplinare di cui trattasi le iniziative dell'esponente avevano costituito uno dei principali motivi della decisione di regolamentare meglio il procedimento, per agevolare la sua definizione e non certo per conculcare i diritti del denunciante, il quale, giova ricordarlo, non assume nel procedimento la veste di pubblico accusatore, ma di semplice testimone, ancor più quando, come nel caso di specie, non ha nelle questione un interesse diretto e personale distinto da quello di tutti gli appartenenti alla categoria.

Tutt'altro che avventurosa ed ingiustificata appare infine l'iniziativa del Consiglio di procedere contro l'odierno esponente per l'uso, dallo stesso fatto, di una notizia che doveva rimanere riservata, acquisita in modo irregolare e tenendo occultata la fonte.

Per tali ragioni ritiene questo pubblico ministero di dover chiedere l'archiviazione della notizia di reato.

Il dott. GIAMPAOLO PORCU ha chiesto di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione.

La richiesta non può essere accolta.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
CAGLIARI

Deve infatti ritenersi che, conformemente a quanto affermato di recente dalla Corte di Cass. (sent. n° 2319 del 29 agosto 1996), il reato di abuso d'atti d'ufficio è un delitto nel quale la persona offesa è la pubblica amministrazione e non l'estraneo che eventualmente subisce danno dal reato, reato che, peraltro, nella specie, sarebbe stato commesso, a detta dello stesso esponente, non tanto al fine specifico di danneggiare lui, quanto di favorire gli interessi dei potestati economico-politici che controllerebbero il BANCO DI SARDEGNA

L'applicazione rigorosa della regola appare ancor più giustificata nel caso in esame, essendo stati acquisiti, ex art. 256 cod. proc. pen., atti e documenti quantomeno riservati di cui l'esponente non avrebbe altrimenti titolo alcuno per prendere visione.

CA 3-07-4PR

Il Sostituto Procuratore
(MASSIMO FODDIGHE)

